

### **Sentenza della Corte Costituzionale 300, 10.11.11 – Commento di Marilisa Bombi**

Eppur si muove. Dopo che la giurisprudenza amministrativa aveva cassato, con una certa frequenza, i regolamenti comunali che introducevano limiti alle distanze tra le sale giochi ed i luoghi cosiddetti "sensibili", si fa avanti la Corte Costituzionale, che impone un significativo precedente. Fissare limiti di distanza tra le sale giochi e i cosiddetti luoghi sensibili significa "tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica." E' quanto ha affermato la Corte cost. nella sentenza 300, depositata il 10 novembre 2011, la quale ha anche chiarito che le scelte operate dalla Provincia di Bolzano non sono riconducibili alla competenza legislativa statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza»; materia che, per consolidata giurisprudenza, attiene alla «prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico», inteso questo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale» (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2011).

La scelta della Provincia di Bolzano: distanze e divieto di pubblicità. La Provincia di Bolzano, in forza dell'autonomia statutaria, fin dal 1992 aveva regolamentato il settore del gioco lecito. Con il provvedimento che è stato scrutinato dal Giudice delle leggi, (sentenza n. 300 depositata il 10 novembre 2011) è stato introdotto l'art. 5-bis alle legge prov. Bolzano n. 13 del 1992, al dichiarato fine di tutelare «determinate categorie di persone» e di «prevenire il vizio del gioco». Con la modifica introdotta, viene escluso che l'autorizzazione possa essere rilasciata ove le sale da giochi o di attrazione siano ubicate nelle vicinanze («in un raggio di 300 metri») di «istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale»; consentendo, altresì, alla Giunta provinciale di individuare ulteriori «luoghi sensibili» nei quali le predette sale non possono essere ubicate, in considerazione dell'«impatto» che esse avrebbero «sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica». Il medesimo art. 5-bis – la cui violazione, per effetto del comma 2 dell'art. 1 della legge censurata, viene punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 12, comma 1, della legge prov. n. 13 del 1992 – vieta, inoltre, qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale in questione e obbliga l'esercente a prestare idonee garanzie affinché sia impedito l'accesso ai minorenni a giochi ad essi inibiti in base al TULPS. Nella specie, come si evince dalla lettura delle disposizioni oggetto del giudizio le disposizioni contestate si inseriscono in corpi normativi volti alla regolamentazione degli spettacoli e degli esercizi commerciali, dettando precipuamente limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti e sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica. Il rischio della dilatazione dei concetti. Le caratteristiche della novellata disciplina della provincia di Bolzano, valgono a differenziare le disposizioni impugnate dal contesto normativo, in materia di gioco, di cui si era già occupata la Corte (sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006), rendendo la normativa provinciale in esame non riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza»; materia che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, attiene alla «prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico», inteso questo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale» (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2011). Al riguardo, osserva la Corte Cost. non può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo il quale, proprio alla luce dei principi ora ricordati, la tutela dei minori – cui le norme regionali censurate sono (tra l'altro) preordinate – non potrebbe che spettare alla legislazione esclusiva statale, essendo incontestabile che detta tutela si traduca in un «interesse pubblico primario». Gli «interessi pubblici primari» che vengono in rilievo ai fini considerati sono, infatti, per quanto detto, unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile: risultando evidente come, diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l'affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività. La semplice circostanza che la disciplina normativa attenga a un bene giuridico fondamentale non vale,

dunque, di per sé, a escludere la potestà legislativa regionale o provinciale, radicando quella statale. Nel caso in esame, in sostanza, le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti. La sostanza della scelta della Corte Cost. Le disposizioni impugnate, infatti, non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate. La posizione e il potere delle regioni e dei comuni. Del resto, sulla stessa linea di pensiero si trova anche la Regione Emilia Romagna che quest'estate ha votato una mozione con la quale si chiede alla Giunta regionale di promuovere intese e accordi tra la polizia amministrativa locale e agli altri operatori pubblici impegnati nelle politiche per la sicurezza sul territorio regionale e a favorire la formazione specialistica degli operatori di polizia locale. Sempre per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni, la risoluzione impegna la Giunta a stipulare accordi e intese con gli altri enti pubblici per elaborare strategie comuni e promuovere interventi di assistenza socio-sanitaria a favore dei soggetti colpiti dalla "sindrome di gioco d'azzardo patologico", anche valorizzando l'attività delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel settore. Tenuto conto che le regioni, dopo la modifica dell'art. 17 Cost. hanno potestà normativa nella disciplina delle attività economiche, potranno certamente seguire l'esempio di Bolzano ed agire, concretamente, quindi, sulla base delle esigenze ed istanze espresse dai sindaci dal territorio. A tale proposito, peraltro, va anche ricordato che con sentenza numero 19 dell'8 febbraio 2008 del Tar Emilia Romagna, Bologna, sezione I, il tribunale ha respinto il ricorso presentato da un operatore del settore per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della determinazione dirigenziale del Comune di Misano Adriatico che aveva fissato le distanze minime. Ciò in quanto il divieto di fissare distanze minime previsto dall'art. 3 del dl 223/2006 non riguarda tutte le attività economiche, ma solo quelle espressamente richiamate dalla disposizione e quindi non si applica ad esempio ad alcune attività commerciali elencate nel secondo comma dell'art. 4 del d.lgs 114/1998 (quali farmacie, distributori di carburante ecc.), il che conferma il fatto che le cosiddette liberalizzazioni delle attività commerciali riguardano esclusivamente i casi espressamente previsti dalla disposizione che li prevede. Se, quindi, le regioni non hanno titolo a dettare norme sul contingentamento degli apparecchi con vincita in denaro perché la normativa in questione oggi può essere considerata attratta nella materia fiscale, sia le regioni che i comuni hanno la possibilità di intervenire concretamente sul tracciato delineato dalla Corte costituzionale. Del resto, non va dimenticato il fatto che la necessità di fissare "distanze dai luoghi sensibili" era implicita nella normativa che ab origine era stata dettata per regolamentare il comparto del gioco con vincita in denaro, prima che gli appetiti dello Stato biscazziere facessero perdere di vista i rischi che tale tipo di gioco possono comportare. Infatti, il comma 6 dell'articolo 22 della legge 289/2002 disponeva che: 6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale; b) ubicazione dell'esercizio o del locale. (da PL.COM di EDK Editore)

**(letto su: Jamma, 30.11.11)**